





# Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**Ufficio del Capo del Dipartimento**  
**UFFICIO PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA E DEL CONTROLLO**



GDAP-0348935-2007

PU-GDAP-1a00-12/11/2007-0348935-2007

Ai Signori Provveditori regionali  
LORO SEDI

**Oggetto:** Decreto ministeriale istitutivo del "Nucleo Investigativo Centrale" della polizia penitenziaria

Nel far seguito alla nota n. 286663 del 20 settembre scorso con la quale la Segreteria Generale ha diramato il D.M. 14 giugno 2007 istitutivo della struttura indicata in oggetto, appare opportuno fornire alcune indicazioni in merito a quanto disposto dall'articolo 5 del D.M. intitolato "attività di polizia giudiziaria svolta in sede periferica".

Tale articolo non intende prevedere la creazione di "servizi" o "nuclei" o di altre strutture periferiche diversamente nominate, ma si limita a prevedere la mera individuazione delle persone da adibire alle attività di polizia giudiziaria: attività che si presentano - nell'ambito dei vari compiti istituzionali attribuiti alla polizia penitenziaria - come meramente eventuali.

Alla luce di tale interpretazione, ne consegue che:

- le attività di P.G. vengono svolte unitamente agli altri compiti istituzionali attribuiti dalla legge agli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria;
- il responsabile della sicurezza dell'istituto o del provveditorato può personalmente assumere la responsabilità per lo svolgimento delle attività di P.G.;
- qualora il responsabile della sicurezza non intenda avvalersi di tale facoltà, può affidare ad altri l'incarico: in tale ipotesi restano ferme le normali gerarchie operative all'interno delle singole strutture periferiche;
- i provvedimenti con cui vengono individuate le unità da adibire allo svolgimento - del tutto eventuale - delle attività di P.G., possono essere nel tempo modificati, ferma restando l'opportunità, ove possibile, di assicurare una tendenziale stabilità delle unità assegnate a tali compiti al fine di favorire la

crescita professionale del personale in un settore operativo così specifico e particolarmente delicato;

- l'individuazione delle unità responsabili delle attività di P.G. in sede periferica ha il solo scopo di favorire il coordinamento delle attività investigative di cui al comma 2 dell'articolo 6 del D.M. e di meglio indirizzare l'intervento del N.I.C. per le attività di indagine nei settori di competenza attribuiti dal D.M. citato.

Ciò precisato, si rappresenta che l'individuazione delle persone incaricate di svolgere attività di polizia giudiziaria non modifica in alcun modo i rapporti, disciplinati direttamente dalla legge, tra la polizia penitenziaria e il Direttore dell'istituto.

Il Direttore, invero, in quanto responsabile dell'ordine e della sicurezza dell'istituto penitenziario, deve necessariamente conoscere anche dei fatti penalmente rilevanti che riguardano l'istituto che dirige.

A tale riguardo non può ritenersi ostativo il fatto che le notizie di reato siano coperte dal segreto investigativo e che il Direttore non rivesta la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria. E' evidente, infatti, che l'autorità dirigente, come qualunque altro pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che per ragioni del suo ufficio viene a conoscenza di notizie che devono rimanere riservate, è tenuto al segreto, pena la sanzione di cui all'articolo 326 c.p..

Per altro verso, quando la polizia penitenziaria opera nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria, esercita le prerogative ed è sottoposta ai doveri che il codice di procedura penale le attribuisce (artt. 55 e ss. c.p.p.) e dipende funzionalmente dall'autorità giudiziaria con la quale direttamente si rapporta.

Orbene, al fine di dare corretta attuazione alle disposizioni previste dalla legge, è necessario che la polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 347, comma 1 c.p.p., acquisita la notizia di reato, la riferisca, con le modalità descritte dalla legge, per diretta competenza sia al Pubblico Ministero che al Direttore dell'istituto, con lo stesso atto di trasmissione (in altri termini, la medesima comunicazione di notizia di reato deve contenere in indirizzo sia la Procura della Repubblica che il Direttore dell'istituto).

Deve precisarsi, infine, che qualora nel corso di attività di indagine di polizia giudiziaria, emergano fatti rilevanti per l'ordine e la sicurezza dell'istituto la polizia penitenziaria è tenuta alla comunicazione del fatto (senza l'esplicita indicazione della fonte) all'Autorità dirigente in modo da consentirle di esercitare i poteri-doveri alla stessa attribuiti dalla legge.

Si raccomanda la puntuale ed ampia diffusione della presente circolare.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

